

PROVINCIA DI CHIETI
SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
DISCIPLINARE TECNICO del SERVIZIO

Legge n°10/91, D.P.R. n°412/93 e s.m.i,

L.R. Abruzzo n° 17/2007

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 –Scopo -

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di definire le modalità tecniche ed operative per l'esecuzione del servizio di ispezione degli impianti termici, affidato alla OPS SpA dalla Provincia, nei territori di competenza.
2. Il presente Disciplinare fa riferimento ai seguenti documenti:
 - Contratto di affidamento del servizio sottoscritto tra Provincia;
 - Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici;
 - Leggi e norme vigenti in materia.

ART. 2 -Personale addetto al servizio-

1. Il servizio deve essere garantito con personale in possesso dei requisiti tecnico–professionali idonei ad assicurarne la corretta erogazione.
2. La OPS si obbliga ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica, del personale, curando, nel contempo, l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti il servizio, eventualmente emanate in periodi successivi alla stipula del presente atto e comunque nel corso del periodo di sua validità.
3. Le attività di formazione professionale, nonché le attività afferenti la direzione tecnica, con particolare riferimento alla validazione ed all'accertamento documentale, potranno essere svolte dalla OPS mediante soggetto esterno di specifica competenza tecnica, incaricato per l'esecuzione, per l'assistenza tecnica e per il coordinamento tecnico degli adempimenti del servizio.
4. La Provincia provvederà a rilasciare appositi tesserini di riconoscimento da utilizzare dai verificatori durante le attività esterne.

ART. 3 -Pianificazione dei controlli-

1. La OPS si impegna ad effettuare il servizio attraverso una struttura organica che garantisca la completa operatività sull'intero territorio di competenza Provinciale.
2. Preliminarmente, la OPS procederà alla pianificazione dei controlli che andrà ad effettuare individuando gli

utenti e le relative ispezioni in funzione delle proprie esigenze logistico-operative, fermo restando il pieno rispetto delle indicazioni di legge circa il numero e le tipologie di impianto da ispezionare.

ART. 4 -Condizioni di validità dei controlli sul campo-

1. Saranno ritenute valide e dunque concorreranno al raggiungimento della Capacità di Ispezione come individuata ed esplicitata nel Contratto, le ispezioni da cui conseguono:

- a. Rapporti di Prova validi redatti dai verificatori, inseriti nell'Elenco di cui al successivo art. 14. Viceversa tutti i Rapporti di Prova la cui validazione abbia esito negativo, non concorrono al raggiungimento della Capacità di Ispezione come individuata ed esplicitata nel Contratto;
- b. Rapporti di prova, riferiti a mancate ispezioni, per cause non imputabili alla OPS e segnatamente per "diniogo d'accesso" o per "utente assente" al momento della ispezione, secondo le condizioni indicate al successivo art. 9-bis.

ART. 5 -Piano per la sicurezza ed igiene del lavoro-

1. La OPS si impegna affinché le operazioni di cui all'art. 12 siano eseguite conformemente al piano di sicurezza elaborato dalla stessa e con espresso impegno di suo aggiornamento e modifica in funzione della evoluzione normativa.

CAPO II ATTIVITA'

ART. 6 -Campagna di sensibilizzazione e di informazione-

1. La OPS dovrà effettuare campagne di sensibilizzazione dirette alla cittadinanza. Modi e termini di tali iniziative saranno stabiliti dalla OPS e sottoposti ad approvazione da parte degli Enti.

2. Le azioni di informazione, dirette agli operatori del settore (manutentori ed installatori di impianti abilitati ai sensi del D.M. 37/08) saranno svolte tramite seminari, work-shop, incontri mirati mentre, quelle dirette alla cittadinanza, potranno essere effettuate tramite "mailing", mezzi audiovisivi e pubblicità su quotidiani locali nonché, numero verde e sportello informativo attivi presso la sede della OPS.

ART. 7 -Certificazioni: validità e controllo-

1. La OPS procederà all'accertamento di tutti i rapporti di controllo energetico pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, si attiverà, nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti, presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.

2. Oltre agli obiettivi di Legge, l'accertamento documentale deve avere l'obiettivo di selezionare casistiche ed individuare carenze da trattare e porre alla base dei seminari formativi/informativi destinati agli operatori di settore e degli ispettori.

ART. 8 -Attività di ispezione-

1. La OPS dovrà effettuare ispezioni in misura non inferiore al 5% del totale del parco impianti censito alimentati a combustibile liquido e gassoso.

ART. 9 –Obbligo di preavviso agli utenti-

1. La OPS dovrà comunicare agli utenti i tempi e le modalità per l'esecuzione dei controlli sul campo secondo la seguente procedura:

- per mezzo di comunicazione scritta da inviare all'utente in tempo utile (di norma 3/7 giorni prima della data programmata per il controllo) trasmessa a mezzo posta ordinaria per impianti certificati ovvero a mezzo A/R per impianti non certificati o impianti per i quali l'utente abbia opposto rifiuto all'accesso o si sia reso irreperibile seppur regolarmente avvisato
- per mezzo di accordi telefonici tra utente ed il personale incaricato della OPS, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
- per mezzo di accordi diretti tra utente e personale tecnico della OPS S.p.A, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
- altre forme di preavviso che comunque non rechino eccessivi disagi all'utenza.

2. La OPS si impegna a differire la data programmata per la ispezione, qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto ovvero mediante accordi telefonici entro la giornata lavorativa che precede quella per la quale è programmata l'ispezione.

ART 9-bis –Ispezioni non effettuate per cause non imputabili alla OPS-

1. Le ispezioni non eseguite per cause imputabili all'utente che abbia regolarmente ricevuto l'avviso di ispezione mediante raccomandata A/R, e segnatamente nei casi di *"diniego di accesso"* e di *"utente assente"*, si intenderanno come effettuate e concorreranno alla determinazione della Capacità di Ispezione come indicata nel Contratto di Servizio, ai sensi del precedente art.4), lettera b) del presente Disciplinare.
2. Le suddette ispezioni concorreranno a costituire il corrispettivo per OPS SpA, di cui all'art. 4 del Contratto, solo dopo l'invio della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile di cui all'art. 20, comma 1-bis del Regolamento, ed il verificarsi delle condizioni di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 20 del Regolamento.
3. Nei casi di diniego di accesso, come definiti all'art. 20 e 21 del Regolamento, la OPS SpA, oltre a svolgere gli adempimenti previsti nel Contratto e nel Regolamento stesso, supporta l'Ente in tutti gli adempimenti di sua competenza, con spese a suo carico.

ART. 10 -Esecuzione del servizio-

1. La OPS si impegna ad eseguire le operazioni connesse al servizio secondo la regola d'arte. Il servizio verrà espletato in osservanza delle norme tecniche e leggi vigenti.

2. Le ispezioni dovranno essere effettuate con procedure e modalità che assicurino l'obiettività e la trasparenza dell'attività.

3. Il personale addetto alle ispezioni dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dagli utenti ma solo se strettamente inerenti il servizio quali ad esempio: lo svolgimento delle operazioni connesse con l'ispezione o la legislazione vigente in materia, senza dare alcuna informazione comunque

riconducibile ad aspetti di interesse commerciale.

4. Contestualmente alla visita a domicilio per la ispezione, i tecnici verificatori dovranno esibire ben in vista sul petto, il tesserino di riconoscimento di cui all'art. 2) del presente disciplinare.

5. La OPS si impegna affinché il personale indicato per l'esecuzione del servizio mantenga un contegno riguardoso e corretto e osservi norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio e ciò anche a tutela e salvaguardia dell'immagine della Provincia.

ART. 11 –Strumentazione e apparecchiature-

1. La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore alimentati a combustibile liquido o gassoso di cui all'art. 7, deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione di cui alla norma UNI 10389:2009 – Parte 1 ed ogni altra norma ad essa riconducibile.

2. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle ispezioni dovranno essere correttamente mantenute e sottoposte periodicamente a taratura, presso laboratori ufficialmente autorizzati in grado di rilasciare idonea certificazione.

3. La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti saranno a disposizione della Provincia presso la sede OPS.

4. La OPS non è esonerata dalle responsabilità conseguenti da difetti o cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. La OPS dovrà sostituire le apparecchiature che comunque risultassero difettose o non rispondenti allo scopo.

5. Tutte le spese per l'acquisto e ed il mantenimento delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio, sono a carico di OPS.

ART. 12 –Operazioni di ispezione-

1. Il personale incaricato dalla OPS dovrà effettuare le ispezioni in presenza del responsabile dell'impianto o del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, così come individuati dalle norme vigenti, ovvero alla presenza di persona da loro delegata o comunque indicata.

2. Le ispezioni, finalizzate ad accertare l'effettivo stato d'esercizio e di manutenzione dell'impianto termico, saranno articolate nei modi e nei termini che seguono:

12.2.1 Accertamento amministrativo che si estrinseca nella:

- i) Verifica della presenza del “Libretto di uso e manutenzione” del generatore di calore (rif. Punto 4, Norma UNI 10389:2008);
- ii) Verifica della presenza della tabella delle condizioni di esercizio per impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate (periodo di accensione, annuale e giornaliero, le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico, il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale);
- iii) Verifica della presenza del “Libretto di impianto per la climatizzazione”;
- iv) Verifica della conformità del “Libretto di impianto per la climatizzazione”;
- v) Verifica della corretta compilazione del “Libretto di impianto per la climatizzazione”;
- vi) Verifica della presenza degli allegati previsti dalle norme vigenti in seguito alla manutenzione dell'impianto

ed al controllo di efficienza energetica: il controllo si estrinseca nella verifica della presenza degli allegati in relazione alla periodicità delle operazioni a cui essi fanno riferimento, con riferimento al periodo antecedente l'ispezione;

- vii) Verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti per il terzo responsabile dell'esercizio e manutenzione, nel caso di impianti di potenza superiore a 350 kW;
- viii) Verifica della presenza di un soggetto abilitato alla conduzione mediante possesso del patentino di cui all'art. 287, comma 1, D.Lgs. 152/06 per impianti di potenza superiore a 232 kW;

12.2.2 *Accertamento tecnico.*

Gli elementi da sottoporre a ispezione, sono:

12.2.2.1) Per impianti con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW:

- i) Stato delle coibentazioni;
- ii) Stato della canna fumaria;
- iii) Dispositivi di regolazione e controllo;
- iv) Sistema di aerazione della centrale;

Il giudizio circa lo "stato della canna fumaria" viene espresso in termini qualitativi indicando P (positivo), N (negativo), NC (non controllabile), valutando in particolare la presenza ed integrità delle coibentazioni e dei componenti del sistema di evacuazione dei fumi.

12.2.2.2) Per Impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW:

- i) Stato delle coibentazioni;
- ii) Stato dei condotti di evacuazione de fumi;
- ii) Stato dei dispositivi di regolazione e controllo;
- iii) Verifica dei sistemi di ventilazione/aerazione del locale di installazione del generatore;

Il giudizio circa lo "Stato dei condotti di evacuazione dei fumi" viene espresso valutando in particolare la conformazione, posizione e composizione dei condotti di evacuazione in relazione alle prescrizioni della norma UNI 7129, oltre alle necessarie valutazioni circa i tratti di condotti interni agli ambienti ed in particolare alla idoneità del "canale da fumo".

12.2.3 *Controllo di combustione.*

Il *Controllo di combustione* viene eseguito secondo le modalità di cui alla norma UNI 10389:2008 – Parte 1, previo il rilievo dei seguenti parametri:

- i) Temperatura fumi espressa in °C;
- ii) Temperatura dell'aria comburente, espressa in °C;
- iii) Concentrazione di ossigeno nei fumi (O₂%) espressa in % (ovvero di CO₂%, in caso di analizzatori dotati di cella di misura specifica);
- iv) N° di Bacharach (solo per impianti alimentati a combustibile liquido);
- v) Concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei fumi espressa in ppm;

vi) Portata del combustibile espressa in m³/h o kg/h coerentemente con il combustibile che alimenta l'impianto.

In seguito alla misurazione, vanno determinati i parametri ambientali ed energetici da confrontare con i limiti di legge:

- Concentrazione di monossido di carbonio nei fumi, CO corretto espresso in ppm (limiti imposti dalla UNI 10389);
- N° di *bacharach* (combustibile liquido) (limiti imposti dalla UNI 10389);
- Rendimento di combustione – limiti imposti dalle norme vigenti.

12.2.4 *Ispezioni su impianti con generatori di età superiore a 15 anni.*

A norma dell'art. 5 comma 6 della LR 17/2007, nell'ambito della fase ispettiva, nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, la OPS SpA effettua l'ispezione all'impianto termico nel suo complesso. In questi casi l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:

- a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;
- b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;

La consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione, predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette, può avvenire anche in un secondo momento.

ART. 13 –Rapporto di prova e invito alla messa a norma-

1. Al termine delle operazioni di ispezione, il tecnico verificatore/ ispettore dovrà redigere e sottoscrivere il Rapporto di Prova sul quale dovranno essere riportate le risultanze degli accertamenti di cui all'art. 12 nonché ogni altra notizia utile ai fini del servizio. Il Rapporto di Prova sarà rilasciato al responsabile dell'impianto che dovrà sottoscriverne copia per ricevuta e presa visione.
2. Qualora il responsabile d'impianto dovesse opporre rifiuto alla firma, il Rapporto di Prova, una volta validato, verrà recapitato, a titolo di notifica, a mezzo A/R a cura della O.P.S. S.p.A.
3. Il personale incaricato del controllo dovrà inoltre compilare, l'apposita sezione del "Libretto di impianto per la climatizzazione" riservata ai "*risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura dell'ente competente*"
4. Il personale incaricato provvederà a depositare presso la sede della OPS la rimanente copia del Rapporto di Prova ai fini della validazione del rapporto di prova.
5. Con la "validazione" del Rapporto di Prova la OPS assume la responsabilità della congruità dei dati tecnici e delle risultanze della ispezione come riportati dai tecnici ispettori.
6. I Rapporti di Prova saranno archiviati nella sede dell'OPS e rimarranno a disposizione dell'Amministrazione

Provinciale per eventuali controlli.

7. Le anomalie tecniche ed amministrative rilevate saranno segnalate direttamente dal tecnico ispettore, in sede di controllo, mediante un'apposita appendice al Rapporto di Prova, che dovrà essere sottoscritta e rilasciata in copia all'utente, che ne accusa ricevuta, quale notifica dell'invito alla messa a norma delle anomalie rilevate. Una copia dell'appendice, recante firma autografa dell'utente, dovrà essere depositata presso la sede della OPS e conservata per la definizione dei tempi legati agli adempimenti successivi all'ispezione.

8. Nei casi di incertezza sulle risultanze dei controlli per impossibilità o difficoltà a definire le norme applicabili, l'ispettore si può riservare di trasmettere successivamente, mediante mezzo idoneo a provarne l'invio, l'appendice recante l'invito alla messa a norma dell'impianto. In tal caso deve relazionare alla OPS le motivazioni del mancato rilascio ed indicare in maniera univoca le norme tecnico/legislative e le motivazioni tecniche che non hanno reso possibile il rilascio dell'appendice recante l'invito alla messa a norma.

ART. 14 –Rapporto di servizio-

1. La OPS dovrà trasmettere alla Provincia un Rapporto di Servizio trimestrale relativo alle attività, la cui forma e contenuti sono determinati in funzione del Regolamento.

2. I Rapporti di Prova elencati nel Rapporto di Servizio saranno da considerare come *"validati"*.

3. Il "Rapporto di Servizio" dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero delle ispezioni validate distinte, per potenza e stato di certificazione dell'impianto (art. 4 lettera a del presente Disciplinare tecnico);
- b) le ispezioni da ritenere valide ai sensi del precedente art. 9) bis, comma 1;
- c) le ispezioni da ritenere valide ai sensi del precedente art. 9) bis, comma 2;
- d) la classificazione degli impianti sottoposti ad ispezione secondo i criteri di cui al successivo art. 16;
- e) la relazione inerente lo svolgimento del servizio ed eventuali difficoltà riscontrate a livello logistico-operativo per cause non dipendenti dalla OPS e/o dal proprio personale;
- f) l'elenco degli utenti che hanno effettuato il versamento della tariffa, nei trimestri precedenti del biennio di riferimento, specificando la data e l'importo dei versamenti;
- g) l'elenco degli utenti che non hanno versato la tariffa entro i termini fissati nel regolamento.

4. Su richiesta dell'Ente dovranno essere rese disponibili le generalità complete degli utenti controllati con specifica indicazione circa la regolarità degli interventi manutentivi ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della LR 17/2007 e del Regolamento.

5. Ai fini della verifica periodica di cui all'art. 10, commi 4 e 5 del Contratto, entro il mese di dicembre la OPS SpA trasmette i dati tecnici, economici e finanziari di cui sopra, eventualmente aggregati secondo le indicazioni del dirigente dell'Ente, il quale effettua specifica istruttoria mirante alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali. Qualora necessario, la disamina dei dati e delle condizioni di sussistenza viene effettuata in contraddittorio con un rappresentante della OPS SpA. Al termine dell'istruttoria viene redatto verbale recante l'esito motivato della verifica. Detto verbale viene rimesso agli organi competenti per gli eventuali adempimenti di conseguenza.

ART. 15 – Catasto degli Impianti termici-

1. La OPS è responsabile dell'archivio su supporto magnetico degli impianti, ubicati nell'ambito territoriale della di competenza e soggetti ai controlli, reperiti da fonti previste e consentite dalle leggi vigenti.
2. La OPS non è responsabile della veridicità dei dati così ottenuti ma solo della rispondenza tra i dati raccolti e i dati archiviati.
3. L'archivio dovrà contenere per ognuno degli impianti, i dati anagrafici dell'utente, l'indirizzo presso cui è ubicato l'impianto, la potenza del generatore di calore, lo stato di certificazione dell'impianto ed i risultati delle ispezioni eventualmente effettuate.
4. La OPS SpA dovrà interloquire con la Regione Abruzzo relativamente all'obbligo in capo a quest'ultima di costituire il catasto regionale degli impianti termici.
5. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, la OPS è “Responsabile ed incaricata del trattamento dei dati” essendo la Provincia “Titolare” degli stessi.

ART. 16 – Classificazione delle ispezioni-

1. In sede di validazione dei rapporti di prova (o rapporti di ispezione), gli impianti sono classificati, a cura di OPS, secondo criteri atti a stabilire priorità di intervento dell'azione amministrativa nell'ottica del risparmio energetico e della salvaguardia della pubblica incolumità.
2. In linea generale gli impianti saranno classificati come segue:
 - Impianti perfettamente funzionanti e a norma;
 - Impianti con almeno un'anomalia di tipo amministrativo;
 - Impianti con almeno un'anomalia di carattere energetico;
 - Impianti che presentano anomalie che possono comportare pericolo solo in caso di eventi straordinari;
 - Impianti che presentano anomalie che possono comportare rischi in seguito ad azioni prevedibili e legate al normale utilizzo dell'apparecchio;
 - Impianti che presentano anomalie che possono costituire un pericolo immediato.
3. Tale classificazione sarà dettagliata e suddivisa in funzione delle concrete esigenze del servizio anche in relazione alle modalità di comunicazione dell'esito della verifica prevista nel Regolamento in fase transitoria ed in fase di applicazione definitiva (Cfr artt. 25 e 33-bis del Regolamento).

ART. 17 – Comunicazione esito della verifica

1. L'esito della verifica viene comunicato all'utente con le modalità di cui all'art. 25 del Regolamento, come specificato all'art. 13 del presente disciplinare.
2. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25 del Regolamento, nei casi di impianti con presenza di anomalie di tipo tecnico, si provvede a comunicare l'esito dell'ispezione a mezzo posta, secondo le procedure aziendali attuate a partire dal 2012.
3. La comunicazione dell'esito dell'ispezione dovrà contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
 - a. estremi della ispezione eseguita (data, codice identificativo, nominativo del tecnico verificatore/ispettore);
 - b. dati del generatore di calore sottoposto ad ispezione;

- c. dati anagrafici dell'occupante/responsabile dell'impianto;
 - d. riferimenti legislativi inerenti il servizio;
 - e. riferimenti regolamentari inerenti il servizio;
 - f. risultati degli accertamenti eseguiti con indicazione delle anomalie eventualmente rilevate, dei tempi prescritti la loro eliminazione e degli adempimenti posti a carico del responsabile dell'impianto per comunicare la regolarizzazione dell'impianto;
 - g. stato di certificazione dell'impianto con indicazioni circa gli adempimenti posti a carico dell'occupante per il versamento della tariffa prevista per impianti non certificati ovvero soggetti a pagamento ex art. 9 bis.
4. Per impianti ispezionati ai sensi dell'art. 9 bis: al responsabile dell'impianto verrà inviata tramite raccomandata A/R, debita comunicazione contenente gli estremi delle precedenti A/R inviate per l'esecuzione della ispezione nonché bollettino di c.c.p. per il versamento della tariffa prevista per la mancata ispezione.
5. I costi connessi alla postalizzazione di comunicazioni inerenti gli esiti o di qualsiasi altra natura afferenti il servizio sono a carico della OPS.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 –Modulistica -

1. OPS SpA ha l'obbligo di predisporre e rendere disponibile tutta la modulistica utilizzata per il servizio.
2. La modulistica dovrà essere conforme alle norme vigenti, al Regolamento ed al Contratto, in caso contrario dovrà essere sottoposta ad approvazione preventiva da parte del Dirigente del competente Settore della Provincia di Chieti.

ART. 19 –Rinvio-

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare, si rinvia a tutte le norme tecniche ed amministrative vigenti in materia o che dovessero essere emanate dopo la sua sottoscrizione.
2. Tutte le disposizioni tecniche ed operative di cui al presente Disciplinare, che non incidono sugli aspetti economici del contratto e purché non in contrasto con il Regolamento del servizio, possono essere modificate con determinazione dirigenziale, sulla base di motivata richiesta da parte della OPS SpA.

Chieti, gg/mm/aaaa.

Provincia di Chieti

O.P.S. SpA